

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO
BIOLOGICO E MEMBRANE CAVE DELLE ACQUE
PROVENIENTI DAL LAVAGGIO MEZZI GEOFOR
PRESSO IL SITO DI VIA DI GRANUCCIO A PISA**

CIG 8359907D7C

INDICE

PARTE I

DIPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse ed allegati

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Durata dell'appalto

Art. 4 Proroga

Art. 5 Opzione/Rinnovo

Art. 6 Personale

Art. 7 Sicurezza e rischi da interferenza

Art. 8 Responsabile operativo del servizio/fornitura dell'Appaltatore

Art. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA' OPERATIVE

Art. 10 Modalità di svolgimento del servizio

Art. 11 (Impianti di trattamento e di destinazione finale)

Art. 12 (Trasporto dei rifiuti e smaltimento)

Art. 13 (Materiali d'uso, attrezzature e macchine impiegati dall'appaltatore)

Art. 14 Verifiche e controlli sui servizi

PARTE III

VICENDE CONTRATTUALI

Art. 15 Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio/fornitura

Art. 16 Subappalto

Art. 17 Inadempimenti e penali

Art. 18 Risoluzione

Art. 19 Recesso

Art. 20 Divieto di cessione del contratto

Art. 21 Cessione del credito

Art. 22 Invalidità parziale

Art. 23 Responsabilità dell'Appaltatore

PARTE IV

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 Corrispettivo

Art. 25 Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria

Art. 26 Cauzione definitiva

Art. 27 Polizza Assicurativa

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Clausola codice etico

Art. 29 Documentazione antimafia ed altra documentazione

Art. 30 Domicilio contrattuale

Art. 31 Riservatezza

Art. 32 Trattamento dei dati personali

Art. 33 Foro competente

Art. 34 Spese

Art. 35 Norme di rinvio

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”)/Contratto è stipulato in data [●].[●].2020

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Presidente Paolo Marconcini, nato a Pontedera (PI) il 18/05/1950., CF MRCPLA50E18G843H munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●] , con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I

DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Premesse ed allegati)

1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura negoziata ex art. 36 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Direttore Generale del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento del servizio di **gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento biologico delle acque provenienti dal lavaggio mezzi Geofor presso il sito di Via Di Granuccio a Pisa;** È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.

- 1.2** I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo; relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all'art. [●] del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;
- 1.3** L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 1.4** Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.5** Sono allegati al presente Contratto:
- Allegato 1) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara
 - Allegato 2) Garanzia definitiva
 - Allegato 3) DUVRI
 - Allegato 4) Analisi di caratterizzazione del rifiuto CER 190812, fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811;
 - Allegato 5) Analisi di caratterizzazione del rifiuto CER 190801, Vaglio;
 - Allegato 6) Analisi di caratterizzazione del rifiuto CER 190802, Rifiuti dall'eliminazione della sabbia;
 - Allegato 7) Analisi di caratterizzazione del rifiuto CER 130507*, Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acque pericolosi
 - Allegato 8) Schema di processo.
 - Allegato 9) Polizza Assicurativa

Articolo 2

(Oggetto)

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di **gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento biologico delle acque provenienti dal lavaggio mezzi Geofor presso il sito di Via Di Granuccio a Pisa;**

Sul sito Di Via Di Granuccio in loc. Ospedaletto a PISA Geofor spa gestisce l'impianto di termovalorizzazione ora funzionante come stazione di trasferimento e parte delle attività inerenti il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio. In Via di Granuccio è presente un impianto di lavaggio dei mezzi di raccolta degli RSU (rifiuti solidi urbani) e le acque reflue prodotte sono trattate in un impianto specifico e le acque prodotte vengono reimpiegate nuovamente nel lavaggio dei mezzi. L'impianto di trattamento si basa sull'ossidazione biologica abbinato con un processo di filtrazione a membrana con tecnologia MBR.

2.2 Descrizione dell'impianto e interventi previsti. Il sistema di trattamento nelle sue componenti principali è costituito (Allegato 9):

- da una vasca di accumulo e pompaggio con una sezione di disabbiatura
- da un sistema di grigliatura a spazzole rotanti
- da una vasca di equalizzazione suddivisa in tre comparti
- una sezione di disoleatura posta all'interno della vasca di ossidazione biologica
- una vasca di ossidazione biologica a fanghi attivi provvista di diffusori
- un sistema di pompaggio di ricircolo del fango e all'alimentazione della sezione a membrane MBR
- un sistema di disinfezione delle acque chiarificate e alimentazione al serbatoio di accumulo.

Gli interventi di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di trattamento biologico delle acque reflue provenienti dal lavaggio mezzi vertono in modo esemplificativo e non esaustivo nel:

- controllo del processo biologico
- controllo della qualità del refluo prodotto
- controllo visivo di tutte le parti dell'impianto (stato delle macchine, livelli vasche, livelli reagenti, tubazioni pompe e parti elettriche)
- controllo del regolare funzionamento delle pompe, della soffiante, del dosaggio dei reagenti, dei lubrificanti
- pulizia di eventuali parti dell'impianto come valvole pompe ecc.
- campionamento, caratterizzazione e trasporto e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti come: sabbie, oli, fanghi, vaglio e avvio a trasporto e smaltimento/recupero delle acque di lavaggio trattate ecc.

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e macchine.

L'Impresa pertanto dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- A) la gestione del processo di trattamento biologico comprensiva della manutenzione ordinaria e reintegro dei reagenti
- B) campionamento e caratterizzazione dei seguenti rifiuti: CER 190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811; CER 190801 Vaglio; CER 190802 Rifiuti dall'eliminazione della sabbia; CER 190809 Miscela oli e grassi non pericoloso; CER 130507 Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acque pericoloso
- C) il trasporto e avvio allo smaltimento/recupero del rifiuto classificato CER 190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811;
- D) il trasporto e avvio allo smaltimento/recupero del rifiuto classificato CER 190801 Vaglio
- E) il trasporto e avvio allo smaltimento/recupero del rifiuto classificato CER 190802 Rifiuti dall'eliminazione della sabbia
- F) il trasporto e avvio allo smaltimento/recupero del rifiuto CER 190809 Miscela oli e grassi non pericoloso;
- G) il trasporto e avvio allo smaltimento/recupero del rifiuto CER 130507* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acque pericoloso
- H) il trasporto e avvio allo smaltimento/recupero delle acque reflue trattate presenti nel serbatoio di accumulo CER 16 10 02

Articolo 3

(Durata dell'Accordo)

3.1 L'Accordo ha durata di nr. 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento).

L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dello schema di Accordo o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.

3.2 Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 4.1, allorché:

a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.

b) Geofor S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;

c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

d) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO, Province) assumano provvedimenti che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi dei rifiuti oggetto del presente Contratto;

Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi c), d) il contratto è risolto di diritto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata

Articolo 4

(Proroga tecnica)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro/Contratto, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo

contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio/esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 3 (tre) mesi).

Articolo 5

(Omissis)

Articolo 6

(Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato

almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7

(Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti si impegnano a sottoscrivere entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.).

Articolo 8

(Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO MODALITA' OPERATIVE

Articolo 10

(Modalità di svolgimento del servizio)

10.1 Gestione del processo di trattamento biologico comprensiva della manutenzione ordinaria e reintegro dei reagenti.

Gli interventi prevedono a titolo indicativo:

Controllo del processo biologico dell'impianto

- controllo della concentrazione di ossigeno nella vasca di ossidazione; cono Imhoff su 30' (eventuale regolazione sfangamento); verifica ricircoli;
- prelievo di n.1 campione mensile del refluo in uscita dall'impianto ed analisi dei seguenti parametri: solidi sospesi, COD, BOD₅, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, tensioattivi totali, oli e grassi, arsenico, mercurio, rame, piombo, cromo totale, idrocarburi

totali.

- per i fanghi biologici l'operatore dovrà mantenere una concentrazione ottimale in vasca di ossidazione di 8/10 g/l di fango.
- Verifica attraverso cono Imhoff: l'operatore dovrà provvedere al campionamento di 1 litro di fango, lo farà riposare nel cono 30' e dopo tale pausa il fango precipitato dovrà essere al di sotto di 700 cc. Nel caso che il valore risulti maggiore dovrà provvedere all'azionamento della pompa di sfangamento. Il tempo di sfangamento stimato è di circa 10/12' per intervento, che in termini di portata si aggira sui 1/1,5 MC. Il quantitativo risulta conforme ai 10 interventi annui di allontanamento del fango di supero. Il vaglio, finisce in apposito big-bag ed il suo quantitativo è in funzione della qualità dei reflui in ingresso.

Manutenzione ordinaria e reintegro dei reagenti. Sono necessarie almeno N. 2 visite settimanali di personale specializzato che dovrà effettuare::

- un controllo visivo del regolare funzionamento dei quadri elettrici generale (scatti termici, etc.) e di eventuali allarmi;
- controllo visivo generale (stato griglia, ossidazione, livello dei reagenti, manometro filtro, ecc.); lubrificazione cuscinetti, bronzine, ecc; pulizia filtri soffianti;
- controllo livello oli e sabbie dalle vasche di accumulo;
- controllo funzionamento regolare delle pompe;
- controllo situazione generale delle vasche;
- verifica partitore di portata;
- controllo e lavaggio sonde, galleggianti e livelli;
- controllo olio motoriduttori ed eventuale rabbocco;
- pulizia valvole mandata, aspirazione e fondo della pompa dosatrice dell'ipoclorito
- controllo e reintegro reagenti sulla base del consumo.

10.2 Campionamento e caratterizzazione dei rifiuti sottoposti a smaltimento.

L'appaltatore sulla base dei rifiuti prodotti dall'impianto provvede a campionare e caratterizzare gli stessi ai fini del corretto smaltimento. I rifiuti da sottoporre a caratterizzazione sono i seguenti:

- CER 190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811;
- CER 190801 Vaglio;
- CER 190802 Rifiuti dall'eliminazione della sabbia;
- CER 190809 Miscela oli e grassi non pericoloso (se presente);
- CER 130507* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acque pericoloso

10.3 Trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto e delle acque reflue trattate.

L'appaltatore in ragione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per gestire il suo corretto funzionamento provvede al trasporto e all'avvio allo smaltimento/recupero dei seguenti tipologie di rifiuti:

- CER 190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811;
- CER 190801 Vaglio
- CER 190802 Rifiuti dall'eliminazione della sabbia
- CER 190809 Miscela oli e grassi non pericoloso;
- CER 130507 Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acque pericoloso.
- Inoltre vengono smaltite con cadenza massima di 3-4 viaggi mese un quantitativo (circa 28-29 ton) di acque reflue trattate dall'impianto allo scopo di impedire la concentrazione dei reflui trattati e rinviati a lavaggio mezzi. Le acque smaltite vengono caratterizzate dalla Committente all'interno del piano di monitoraggio e controllo del sito e sono classificate come rifiuto non pericoloso con CER 16 10 02.

10.4 Esecuzione del servizio.

Il servizio viene eseguito senza interruzioni salvo diverse disposizioni della Committenza, l'impianto lavora a ciclo continuo senza interruzioni.

Eventuali segnalazioni relative ad anomalie di funzionamento e/o guasti sono segnalate dalla Stazione appaltante per il tramite del Responsabile dei servizi tecnici che le trasmette all'Appaltatore attraverso una richiesta di intervento. La richiesta segnala l'eventuale anomalia di

funzionamento dell'impianto es. impianto non funzionante. L'Appaltatore procede con l'invio di un suo tecnico per verificare/ripristinare il normale funzionamento.

I tempo massimo di intervento è di 12 ore fermo restando la eventuale disponibilità telefonica tra il Committente e l'Appaltatore.

L'Appaltatore provvede in propria autonomia a eseguire le attività ordinarie di manutenzione e di ispezione fermo restando la registrazione dell'accesso c/o l'impianto ed eventuali comunicazioni alla Committente nel rispetto dei rischi interferenziali definiti all'interno del DUVRI.

Eventuali messe in sicurezza dell'impianto elettrica e/o idraulica saranno concordate con la committente che emetterà un permesso di lavoro.

L'impianto di Lavaggio Mezzi produce refluo dal lunedì al sabato.

Le attività avverranno di norma in normale orario di lavoro diurno a partire dalle ore 8.00 del Lunedì con possibilità di impegno straordinario anche nei giorni festivi e prefestivi.

10.5 Materiali e pezzi di ricambio.

I materiali e pezzi di ricambio necessari allo svolgimento delle prestazioni previste dal contratto dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. Salvo diverse disposizioni della Committente, in caso di sostituzione di componenti deteriorati, i nuovi componenti devono essere della stessa marca e/o modello di quelli preesistenti.

Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore dovrà garantire all'interno dell'attività di manutenzione la fornitura di materiali di ricambio necessari agli interventi, inoltre il tecnico addetto alla manutenzione avrà in dotazione, durante gli interventi sull'impianto, quanto necessario per lo svolgere le attività lavorative senza interruzione di continuità.

Sono a carico dell'Appaltatore i materiali di consumo minuti "tipici" per l'esecuzione di lavorazioni ordinarie, in via indicativa e non esaustiva: nastro isolante, piccole viti convenzionali, fascette, etichette, carta, pennelli, attrezzature minute e componenti elettrici e idraulici. Tali materiali devono consentire massima autonomia operativa nell'esecuzione delle attività di routine, al fine di rispettare i tempi previsti per l'esecuzione della prestazione.

Sono a carico dell'appaltatore i pezzi di ricambio e le eventuali sostituzioni di apparecchiature e componenti ad eccezione del cambio delle membrane, del filtro coclea e delle vasche.

Sono a carico dell'Appaltatore inoltre tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale quali ad esempio guanti, tute ad uso limitato, mascherine, inserti antirumore, etc.) ed i DPC (dispositivi di protezione collettiva quali transenne, schermi protettivi ecc.) idonei ad operare in Impianto conformemente ai documenti di sicurezza applicabili, in particolare DUVRI, DVR, nonché il materiale d'uso e le attrezzature individuali per il proprio personale.

In caso di ricambi per manutenzione straordinaria fatta eccezione del cambio delle membrane, del filtro coclea e delle vasche, l'appaltatore comunica alla Committente il preventivo del pezzo di ricambio e una volta ricevuto il nulla osta dopo le opportune verifiche di congruità procederà alla sostituzione. Il prezzo offerto non potrà essere inferiore all'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Articolo (11)

(Impianti di trattamento e di destinazione finale)

11.1 I rifiuti e/o reflui provenienti dai servizi indicati all'Articolo 10 saranno conferiti e trattati presso l'impianto della ditta:

Denominazione impianto	CER

11.2 Ove l'impianto di destinazione finale sia diverso da quello dichiarato al precedente punto, l'Appaltatore dichiara che **i rifiuti e/o reflui di cui al punto precedente** verranno conferiti presso l'impianto della ditta:

Denominazione impianto	CER

11.3 È fatto divieto di utilizzare impianti diversi da quelli sopra elencati se non in caso di comprovata forza maggiore e previo rispetto delle disposizioni di seguito descritte

Per forza maggiore si intendono le cause imprevedute, non risolvibili con la diligenza occorrente in relazione alle specificità dell'incarico e comunque non riconducibili, neppure indirettamente, all'Appaltatore. In tale ipotesi l'Appaltatore deve inviare, tramite PEC, a Geofor S.p.A. una richiesta scritta di modifica dell'impianto/impianti di cui ai precedenti punti con allegati:

- a) la documentazione comprovante lo stato di forza maggiore;
- b) copia dell'autorizzazione dell'impianto di proposto in alternativa nonché di tutta la documentazione all'uopo occorrente;
- c) dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dell'impianto.

L'Appaltatore potrà utilizzare detto nuovo impianto solo dopo aver ricevuto espressa accettazione scritta da parte di Geofor S.p.A..

Resta comunque inteso che l'Appaltatore non può pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso alcuno per l'eventuale cambio di impianto e che pertanto da detto evento non possano sorgere costi aggiuntivi per Geofor S.p.A., né direttamente né indirettamente.

11.4 Il percorso verso gli impianti dei rifiuti deve essere effettuato attraverso l'utilizzo delle principali vie di comunicazioni (autostrade, regionali, provinciali e vie statali).

11.5 Si precisa sin da ora che Geofor S.p.A. provvederà, per ogni viaggio effettuato

dall'Appaltatore, a confrontare i pesi in partenza con i pesi a destino i quali faranno fede per la fatturazione ed i pagamenti. Qualora la differenza fra i pesi in partenza ed i pesi a destino sia significativa, l'Appaltatore, dietro richiesta di Geofor S.p.A., deve fornire le necessarie indicazioni formali a giustificazione dello scostamento rilevato. In assenza di giustificazioni ritenute accettabili ad insindacabile giudizio della Committente, la fatturazione ha luogo sulla base del peso più favorevole a Geofor S.p.A..

Articolo 12

(Trasporto dei rifiuti e smaltimento)

12.1 Il trasporto dei rifiuti è a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore e deve avvenire nel rispetto della normativa sul trasporto rifiuti di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. L'Appaltatore è unico responsabile del mancato rispetto delle prescrizioni contenute in tali normative.

12.2 L'Appaltatore fornisce tutte le indicazioni ai fini della corretta compilazione dei formulari. Entro 48 ore (festivi esclusi) dal ricevimento/accettazione del rifiuto l'Appaltatore deve trasmettere una copia del formulario di identificazione rifiuto a Geofor S.p.A. e alla Pesa al seguente indirizzo mail pesapi@geofor.it o, se del caso, il modello 1/B previsto dal Reg. CEE 1013/2006 controfirmati dal destinatario attestanti il peso riscontrato a destino e l'avvenuta accettazione del materiale conferito. In caso di mancato invio di detta documentazione oltre il termine previsto si applica una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente il trasportatore deve far pervenire per posta a Geofor S.p.A. la quarta copia del formulario di identificazione al trasporto previsto dalla vigente normativa italiana compilata, controfirmata e timbrata in originale o, se del caso, copia del modello 1B previsto dal Reg. CE 1013/2066 controfirmato dal destinatario attestante l'avvenuto recupero del materiale conferito. In caso di mancata restituzione del documento, completo in ogni sua parte, Geofor S.p.A. applica una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) e procederà alle segnalazioni all'Ente competente per legge e ai conseguenti adempimenti ai sensi del Dlgs. 152/2006.

12.3 Gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti devono sempre avere a bordo:

formulario di identificazione dei rifiuti secondo le indicazioni contemplate all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006;

iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (D.M. 28.04.1998 n° 406, Art. 8)

- per la categoria 4 e classe F o superiore e codice CER 16.10.02, CER 190812, CER 190801, CER 190802, CER 190809;
- per la categoria 5 e classe F o superiore e codice CER 130507*;

12.4 Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di cui sopra, redatto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del DM. 01 aprile 1998, n.145. Il formulario verrà compilato, datato e firmato da Geofor S.p.A. e controfirmato dall'Appaltatore nella parte di sua competenza; la quantità di rifiuto trasportata che figura sul formulario sarà quella risultante dalla pesatura effettuata da Geofor S.p.A., presso l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, prima dell'inizio dell'operazione di trasporto.

L'Appaltatore, mediante proprio personale delegato, deve presenziare alle operazioni di pesa.

Le operazioni effettuate in sua assenza non potranno essere contestate e si intenderanno definitivamente accettate. Sarà cura dell'Appaltatore trasmettere a Geofor S.p.A. una copia del formulario controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, come disposto dal citato Art. 193 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

12.5 Geofor S.p.A., tramite i propri responsabili tecnici e preposti, può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per accertare il corretto svolgimento del servizio e il rispetto delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, anche presso il luogo di destino dei rifiuti, nel quale l'appaltatore ha l'obbligo di garantire l'accesso. Tutte le attività inerenti il trattamento ed il recupero del rifiuto devono essere garantite nel rispetto della normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006) e s.m.i.

Articolo [13]

(Materiali d'uso, attrezzature e macchine impiegati dall'appaltatore)

L'impresa, nell'espletamento del servizio, dovrà impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali ai sensi del D. Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche. Il committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature.

Sono a carico del Committente la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrente per il funzionamento delle macchine impiegate.

Le macchine impiegate, le attrezzature e gli utensili occorrenti per lo svolgimento del servizio devono intendersi compresi nel prezzo d'appalto.

Articolo [14]

(Verifiche e controlli sui servizi)

[14].1 Geofor s.p.a. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE III
VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 15
(Obblighi dell'Appaltatore relativi
all'esecuzione del servizio)

15.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si applicano gli articoli 17 (PENALI) e 18 (RISOLUZIONE) del presente accordo quadro.

Articolo 16
(Subappalto)

16.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

16.1 l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

--	--	--

16.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- d) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- e) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

16.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:
 - ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
 - ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni (ora [art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#));
 - ✓ copia autentica del contratto;
 - ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice](#) civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

16.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 17

(Inadempimenti e penali)

17.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente accordo quadro, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente accordo quadro, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

17.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a. per ogni mancata esecuzione del servizio rispetto alla tempistica di legge Geofor S.p.A. applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) - qualora il ritardo sia superiore a 8 giorni solari lavorativi e consecutivi senza che l'Appaltatore abbia provveduto Geofor S.p.A. si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore e di procedere a far effettuare il servizio da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 140 D.Lgs 163/06, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni;
- b. per ogni esecuzione del servizio eseguita in maniera non conforme rispetto alle prescrizioni di legge o alle norme di buona tecnica: Geofor S.p.A. applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari ad € 100,00 (euro cento/00);
- c. per ogni intervento su segnalazione eseguito oltre le 6 ore decorrenti dalla richiesta Geofor S.p.A. applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari ad € 10,00 (euro dieci/00) per ogni ora di ritardo;
- d. per ogni altra inadempienza o violazione del contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 3.000,00 (euro tremila);

17.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore

derivante dall'inadempimento.

17.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

17.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

17. E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 18

(Risoluzione)

18.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) abbandono arbitrario dei servizi/fornitura o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- c) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- d) cessione anche parziale del contratto;
- e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo;
- f) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- g) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- h) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001

- i) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- j) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

18.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

18.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

18.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 19

(Recesso)

19.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

19.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 20

(Divieto di cessione del contratto)

20.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

20.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza

dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 21

(Cessione del credito)

21.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 22

(Invalidità parziale)

22.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudicherà in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 23

(Responsabilità dell'Appaltatore)

23.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. di Pontedera (PI) .

23.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l' Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

23.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 24

(Corrispettivo)

24.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i seguenti prezzi unitari: :€ [●] oltre iva in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

	SERVIZI	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA
A	Gestione del processo di trattamento, manutenzione ordinaria e reintegro dei reagenti.	
B	Ricambi per eventuali manutenzioni straordinarie	
C	Caratterizzazione dei seguenti rifiuti prodotti: CER 190812, CER 190801, CER 190802, CER 190809, CER 130507*	

Oneri della sicurezza da interferenza di cui all' articolo 26 comma 5 del D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta per le attività A e B.

Oneri della sicurezza da interferenza di cui all' articolo 26 comma 5 del D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta per le attività di smaltimento

	SERVIZI	PREZZO TONNELLATA €/ton IVA esclusa	A
C	Smaltimento CER 190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190812		
D	Smaltimento del refluo CER 190801 Vaglio		
E	Smaltimento del refluo CER 190802 Rifiuti dall'eliminazione della sabbia		
F	Smaltimento del refluo CER 190809 Miscele oli e grassi non pericoloso		
G	Smaltimento del refluo CER 130507 Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acque pericoloso		
H	Smaltimento del refluo CER 161002 rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161001		

L'Appaltatore emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

Articolo 25

(Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

25.1 Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A. al

seguinte indirizzo di posta elettronica: fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): **8359907D7C**.

La mancata indicazione di quanto sopra *nonché di quanto previsto ALL'ART* determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

25.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 25.6.

L'appaltatore prende atto che la fatturazione avverrà con le seguenti modalità:

- Per le attività di Gestione del processo di trattamento, manutenzione ordinaria e reintegro dei reagenti l'appaltatore emette fattura mensilmente per un importo pari a 1/12 (undicesimo) del corrispettivo annuale;
- Per le attività svolte su specifica richiesta della Committente, l'Appaltatore emette fattura mensilmente per le attività svolte nel corso del mese;

25.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;

- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

25.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

25.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza è effettuato in un'unica soluzione alla prima fatturazione.

25.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente

- che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

25.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

25.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: **8359907D7C**.

Articolo 26

(Cauzione Definitiva)

26.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore

all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

26. 2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

26.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

26.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

26.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 27

(Polizza Assicurativa)

27.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

27. 2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●]avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];
- ✓ [SOLO PER SERVIZI]]copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa, inclusi i danni da inquinamento derivanti dallo svolgimento del servizio;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra .

27.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .

27.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

27.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

(Clausola codice etico)

28.1 L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art.

15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);

- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs 231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

28.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 29

(Documentazione antimafia ed altra documentazione)

29.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

29.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

29.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

29.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 30

(Domicilio contrattuale)

30.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 30

(Riservatezza)

30.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

30.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi,

né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

30.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

30.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 31

(Trattamento dei dati personali)

31.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 32

(Foro competente)

32.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 33

(Spese)

33.1 Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 34

(Norme di rinvio)

34.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausola vessatorie